SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 gennaio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2020.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Muschitiello Nicola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 10 aprile 2019;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Nicola Muschitiello di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 luglio 2020 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Nicola Muschitiello, nato a Fasano, il 19 marzo 1953.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2020
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2283

20A07225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Falerna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Falerna (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falerna (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicoletta Francesca Pavone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Falerna (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 novembre 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate, per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 novembre 2020.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falerna (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Nicoletta Francesca Pavone, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 28 novembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A07226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Sessa Aurunca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sessa Aurunca (Caserta);

Vista la delibera n. 7 del 29 ottobre 2020, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sessa Aurunca (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Cantadori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sessa Aurunca (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Silvio Sasso.

In data 29 settembre 2020, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 7 del 29 ottobre 2020 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 novembre 2020.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sessa Aurunca (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Cantadori, viceprefetto in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 139/2000.

Roma, 28 novembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A07227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Selva di Cadore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Selva di Cadore (Belluno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 ottobre 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Selva di Cadore (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola De Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Selva di Cadore (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Silvia Cestaro.

Il citato amministratore, in data 20 ottobre 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 novembre 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Selva di Cadore (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola De Palma, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Treviso.

Roma, 30 novembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A07228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Melito di Napoli (Napoli);

Considerato altresì che, in data 23 novembre 2020, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Amente.

Il citato amministratore, in data 23 novembre 2020, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli).

Roma, 28 novembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A07229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 dicembre 2020.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Valutata l'opportunità di ridurre gli impatti ambientali dei contratti pubblici stipulati per l'esecuzione delle attività di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili e valutata altresì l'opportunità di valorizzare e promuovere i percorsi di qualificazione ambientale delle imprese dedite a tali attività per il tramite dei Criteri ambientali minimi di cui al citato art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Valutato che l'attività istruttoria per la predisposizione dei predetti nuovi Criteri ambientali minimi è stata improntata al conseguimento di vari obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, così come prevede il citato Piano d'azione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi:

a) servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili;

b) servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili»: servizio di fornitura in noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito;

b) «servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilità nonché dei dispositivi medici sterili»: servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attività di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito.

Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2020

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO *1*

(Art. 1)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

- L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI;
- L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI.

Indice

A. PREMESSA

Il presente documento, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione degli impatti ambientali di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze (GU n. 107 del 2008), reca i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di lavanolo, che comprende tutte o parte delle seguenti attività: ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, di materasseria, di indumenti ad alta visibilità nonché di dispositivi medici sterili (CPV 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco - Vocabolario comune per gli appalti pubblici).

B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Al servizio di lavaggio e distribuzione di tessili e materasseria sono correlati vari impatti ambientali. Tra i più significativi vi sono quelli legati all'eutrofizzazione acquatica, ai cambiamenti climatici e alla tossicità umana.

Attraverso l'applicazione dei CAM nell'ambito di detti servizi sarà possibile contribuire principalmente alla riduzione dei consumi energetici e delle correlate emissioni di gas climalteranti, alla riduzione dei consumi idrici e alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei processi di lavaggio.

Per l'efficienza idrica è previsto, ad esempio, che gli stabilimenti presso i quali viene eseguito il servizio oggetto dell'appalto abbiano idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurne il consumo. Per la riduzione dell'uso di sostanze pericolose è previsto l'uso di detergenti e sostanze chimiche meno nocive per l'ambiente.

Ciascuna azienda interessata ad accedere agli appalti della pubblica amministrazione è inoltre chiamata ad attuare misure di gestione ambientale e di gestione e controllo della biocontaminazione, in tal modo coniugando sistematicamente la qualità del servizio, sia dal punto di vista prestazionale che ambientale e sanitario.

Per ridurre l'impronta ecologica del servizio oggetto di affidamento e promuovere la diffusione di investimenti "verdi", vengono valorizzate le tecnologie che consentono l'efficientamento idrico ed energetico e che consentono di soddisfare il fabbisogno energetico e termico con fonti rinnovabili.

Sono altresì valorizzate le certificazioni che comportano un miglioramento continuo dell'impronta ambientale (Made Green in Italy) o dell'impronta di carbonio del servizio o dell'organizzazione. Per non causare una selezione avversa, si mira anche a far tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dalla logistica, in modo da contabilizzare non solo gli impatti che possono essere ridotti tramite le caratteristiche ambientali degli stabilimenti proposti per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, ma anche quelli legati ai trasporti per il ritiro e la consegna dei capi.

Per quanto riguarda i prodotti oggetto di eventuale noleggio, si intendono approcciare vari impatti ambientali principalmente attraverso requisiti di *ecodesign* finalizzati a garantirne la durabilità e, nel caso di "prodotti complessi", il riuso, oltre che la sicurezza correlata anche alle sostanze

pericolose che possono residuare nel prodotto finito e alle emissioni di composti organici volatili per la materasseria.

Con l'entrata in vigore dei presenti CAM, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicarli per l'acquisto o il noleggio di prodotti tessili che possono essere: il tessile piano (per il settore sanitario, per la ristorazione, per le altre strutture assistenziali, detentive etc.); gli indumenti da lavoro, gli indumenti ad alta visibilità e i dispositivi di protezione individuale; i kit in tessuto tecnico riutilizzabile; i teli ed i camici di diverse dimensioni; la materasseria ed altre categorie di tessili trattate nei servizi di lavanderia industriale ed usate dalle stazioni appaltanti.

È necessario che le stazioni appaltanti pongano particolare attenzione nell'individuare le basi d'asta e nel determinare le formule per l'aggiudicazione, in modo da consentire corrispettivi equi e sostenere il percorso di qualificazione ambientale del settore e delle filiere ad esso collegate. Altresì è necessario eseguire verifiche di conformità che, per alcuni requisiti ambientali, devono essere effettuate almeno annualmente, *in situ.*

C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI "LAVANOLO" (RICONDIZIONAMENTO, LOGISTICA E NOLEGGIO DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI; RICONDIZIONAMENTO E LOGISTICA DI DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSERIA, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' NONCHE' DEI DISPOSITIVI MEDICI STERILI)

a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento di Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara. Tale scelta deve essere valutata tenendo conto del mercato di riferimento.

1. Sistema di gestione ambientale

L'offerente dimostra la capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del servizio in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di cui al codice EA 39B1, rilasciate da un organismo accreditato da Accredia o da altro soggetto considerato equivalente sulla base degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA e LAC (MLA), ILAC (MRA).

Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo. Presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS, ove richiesto dalla stazione appaltante. Qualora l'offerente dimostri di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o la certificazione entro i termini richiesti, per motivi a lui non imputabili, (ovvero entro la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), saranno accettate, in luogo delle certificazioni, altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del

sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, analisi del contesto, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione, sistema di gestione degli audit interni).

2. Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione

L'offerente dimostra di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema[2], certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità.

Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del DGUE. L'offerente indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico, qualora richiesto dalla stazione appaltante. L'offerente può presentare mezzi di prova alternativi qualora dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 87 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

b) SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Prodotti tessili

(Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara)

I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei mezzi di prova ivi previsti.

Verifica: presentare i mezzi di dimostrazione della conformità previsti nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili vigenti.

2. Materassi e guanciali

(Laddove ne sia previsto il noleggio nell'ambito della gara)

I materassi e i guanciali noleggiati devono essere in possesso della certificazione CE per i dispositivi medici delle omologazioni di legge (Classe 1 IM e certificato di laboratorio richiamato nell'atto amministrativo ministeriale) e devono essere realizzati con materie prime e componenti rispondenti ai seguenti requisiti:

- imbottiture in poliuretano dotate di certificazione CertiPUR a garanzia del criterio sulle emissioni di composti organici volatili;
- fodere e cerniere dotate della certificazione STANDARD 100 by OEKO TEX®.

I materassi ed i guanciali, se non in possesso delle certificazioni sopra richiamate o equivalenti, devono essere almeno in possesso di un rapporto di prova che attesti la conformità alle certificazioni di cui sopra.

Le prove devono essere effettuate da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 sulla norma UNI EN ISO 16000-9 e/o UNI EN ISO 16000-11 e/o UNI EN ISO 16000-6, sulla matrice di interesse.

[2] Manuale pratico per l'applicazione dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 14065 "tessili trattati in lavanderia- sistema di controllo della biocontaminazione" e per il conseguimento della certificazione RABC, nella versione in corso di validità.

I materassi devono essere con imbottitura in poliuretano espanso flessibile a cellule aperte.

I materassi e i guanciali specialistici, inoltre, se composti da più elementi, ad esempio ad incastro geometrico, sono realizzati senza l'utilizzo di colle e sono progettati per facilitare lo smontaggio, il recupero e la riparazione o sostituzione dei diversi materiali componenti. I materassi offerti devono altresì essere facilmente disassemblabili affinché le parti usurate possano essere facilmente riparate e sostituite e i componenti costituiti da materiali diversi riciclati al termine della loro vita utile.

Verifica: indicare la denominazione sociale del produttore, il modello ed il codice del prodotto e le certificazioni possedute, allegando le schede tecniche dei prodotti, ivi incluse le indicazioni per l'uso e la manutenzione con le istruzioni per il disassemblaggio e per la sostituzione di parti usurate. In assenza delle richiamate certificazioni, allegare anche i rapporti di prova.

3. Presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche

L'impianto o gli impianti con i quali si eseguirà il servizio devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurne il consumo.

Verifica: dichiarare le sedi degli stabilimenti con i quali si eseguirà il servizio, descrivere la tecnologia impiantistica del sistema di filtraggio e riutilizzo dei flussi idrici del processo di lavaggio, attestando la disponibilità a far eseguire un sopralluogo al direttore dell'esecuzione del contratto, o suo esperto delegato, in sede di esecuzione del servizio.

4. Detergenti e "sistemi a più componenti" (ammorbidenti, smacchiatori, agenti di risciacquo…) per il lavaggio industriale dei tessili

Gli articoli del servizio affidato devono essere trattati, fatte salve indicazioni specifiche da parte delle autorità nazionali competenti legate ad emergenze epidemiologiche, con prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'equivalente etichetta ambientale di cui alla UNI EN ISO 14024 o con detergenti e sostanze chimiche conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al punto D del presente documento, muniti di rapporti di prova rilasciati da un laboratorio operante nel settore chimico sulle matrici di riferimento, accreditato UNI EN ISO/IEC 17025.

Verifica: Presentare la lista dei detergenti e delle sostanze chimiche con i quali si eseguirà il servizio che riporti la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Per i prodotti privi di etichette dovranno essere allegati i rapporti di prova di conformità redatti in base a quanto indicato nella sezione "Verifiche" dei CAM sui detergenti Sub D, lett. a), punto 9.
In corso di esecuzione dell'appalto il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di effettuare verifiche anche *in situ* per prendere visione della documentazione tecnica, contabile e fiscale (documenti di trasporto/bolle di consegna, fatture, o dati contabili e fiscali), nonché per far prelevare un campione delle referenze usate come detergenti, al fine di far eseguire prove analitiche ad un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025, secondo quanto indicato nella sezione Verifiche Sub D, lett. A), punto 9.

c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, introduce nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali:

1. Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione

La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistema[3], al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'idonea qualità microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato.

Tale sistema deve essere sottoposto ad *audit* periodici da parte di un organismo di valutazione della conformità, affinché sia ottenuta o mantenuta la relativa certificazione.

Verifica: i requisiti possono essere verificati anche durante eventuali visite *in situ.* Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validità, altrimenti dovrà trasmettere i risultati di uno più *audit* sul sistema RABC.

2. Sistema di gestione ambientale

La o le imprese esecutrici del servizio affidato attuano un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi del contesto, valutazione aspetti ambientali, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione) durante l'esecuzione del servizio, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1.

Verifica: i requisiti e le pertinenti attestazioni saranno verificati in sede di esecuzione contrattuale. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validità, altrimenti si dovranno trasmettere i risultati di uno più *audit*.

d) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. Investimenti e altre misure di gestione ambientale per l'efficientamento energetico, per la produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo e per la cessione in rete, per l'efficienza idrica, per la minimizzazione delle emissioni inquinanti nei recettori idrici realizzati presso lo/gli stabilimento/i in cui si esegue il servizio oggetto di appalto.

Si attribuiscono punti tecnici in base agli investimenti, già effettuati, volti alla riduzione degli impatti ambientali del processo produttivo e all'attuazione di altre misure di gestione ambientale volte all'efficientamento idrico e/o energetico. Tra questi:

a) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi di efficientamento energetico a seguito dei quali sono stati ottenuti certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) o altri eventuali incentivi fiscali;

[3] http://www.assosistema.it/wp-content/uploads/2018/08/Linee-Guida-Assosistema-RABC-2016_Rev.-2.pdf.

punti Xi   i= stabilimento iesimo

b) l'installazione, nell'ultimo quinquennio, di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile cui sono stati riconosciuti incentivi;

punti Yi

c) l'esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di interventi a seguito dei quali sono stati ottenuti incentivi nell'ambito del conto solare termico o altri analoghi eventuali incentivi fiscali;

punti Pi

d) Realizzazione di interventi di efficientamento idrico e/o termico e/o energetico, indicati nell'ambito di un sistema di gestione dell'organizzazione e/o una certificazione di prodotto in corso di validità (ad esempio marchio Made Green in Italy, UNI CEI TR 11428 o UNI CEI EN 16247 o UNI CEI EN ISO 50001 in corso di validità; EMAS o UNI EN ISO 14001 in corso di validità, UNI EN ISO/TS 14067 o UNI EN ISO 14046 in corso di validità), ulteriori rispetto agli investimenti di cui ai precedenti punti elenco, ed almeno uno dei seguenti:

- installazione di scaricatori di condensa ad alta efficienza,
- installazione di scambiatori di calore;
- installazione di nuove lava continue con recupero acqua di lavaggio o di inverter sui motori;
- installazioni o dispositivi per il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento idrico, cosiddette tecnologie "end-of-pipe";
- installazione di contatori idrici ed elettrici sulle linee di produzione o sui quadri di linea o sugli stacchi della rete idrica al fine di effettuare sistematici controlli per la razionalizzazione dei consumi elettrici ed idrici associati alle varie categorie di prodotti trattati ed eseguire specifiche campagne di misurazione affinché tali consumi, allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, possano essere efficacemente monitorati [4]

punti Ki per ciascun intervento, per un massimo di x K.

e) utilizzo, da almeno un anno, di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili certificate (Garanzia di Origine, RECS…) per i fabbisogni energetici non coperti da eventuale autoproduzione. Tra le fonti rinnovabili non deve essere compresa la combustione dell'olio di palma ed assimilati.

punti Li

I punteggi saranno assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli che si intende processare nello stabilimento con le caratteristiche oggetto del punteggio tecnico, rispetto al numero di articoli totale.

Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. *Per il sub criterio a*) indicare gli interventi effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui sono stati effettuati e fornire dimostrazione dei titoli di efficienza energetica (o di altri eventuali incentivi) ottenuti. *Per il sub criterio b*) *e c):* indicare gli interventi effettuati, le relative caratteristiche tecniche, l'anno in cui sono

---

[4] Trattasi pertanto di multimetri (fissi o portatili), per rilevare i consumi energetici, da posizionare sul quadro corrispondente ad una linea di produzione completa, ove possibile, oppure, in quadri di linea (asserviti ad esempio a: introduttore, lavacontinua/lavacentrifuga, essiccatoi/presse, mangano e confezionamento, etc.) e o di misuratori idrici da installare, ove possibile, sugli stacchi della rete di distribuzione idrica, in corrispondenza di lavacontinue, lavacentrifughe e di ogni altra tipologia di impianti che impieghino acqua per usi produttivi (es. centrale termica, trattamento acque per osmosi, etc). Tali consumi devono essere oggetto di campagne di misurazione affinché possano essere allocati sulle diverse categorie di prodotti trattati, vale a dire:
- Tessile piano ad uso sanitario, ad uso turistico (alberghiero e ristorazione), ad uso residenziale (case famiglia, centri detentivi, case di riposo, etc.);
- Indumenti da lavoro che comprende anche gli indumenti ad alta visibilità e i Dispositivi di Protezione Individuale;
- Kit in TTR Tessuti Tecnici Riutilizzabili), che comprende i teli e camici in TTR da sterilizzare e non, di diverse dimensioni;
- Materasseria, che comprende i materassi e i guanciali;
- Altro (altro non ben definibile nelle categorie sopra definite).

stati effettuati e fornire dimostrazione degli incentivi ottenuti, quali la comunicazione da parte del GSE di ammissione all'incentivo. *Sub criterio d)* indicare l'intervento effettuato, con le relative caratteristiche tecniche ambientali, ed evidenziare, nei documenti prodotti nell'ambito del sistema di gestione dell'organizzazione certificati o nelle certificazioni di prodotto in corso di validità, i collegamenti e i contributi ambientali di tali interventi nell'ambito degli obiettivi di miglioramento continuo, allegando le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso. *Sub criterio e)*: Dichiarare il fabbisogno energetico annuo, la quota di energia autoprodotta e utilizzata ed allegare le ultime due bollette energetiche e copia delle Garanzie di Origine acquisite in cui deve essere resa evidenza del mix energetico, che non deve comprendere, tra le fonti rinnovabili, l'energia da fusione nucleare e da combustione di alcuni bioliquidi quali l'olio di palma e assimilati. Dalle bollette deve risultare la denominazione sociale e l'indirizzo a cui è associata la fornitura di energia.
In sede di proposta di aggiudicazione l'amministrazione potrà richiedere ulteriori prove a supporto quali: immagini fotografiche, documentazione fiscale che dimostri gli interventi effettuati. L'aggiudicatario si rende disponibile ad accettare sopralluoghi *in situ* da parte del direttore dell'esecuzione del contratto affinché possa visionare gli impianti con la documentazione tecnica probatoria pertinente.

2. *Certificazioni ambientali*

Sono assegnati punti tecnici nel caso in cui lo o gli stabilimenti in cui si esegue il servizio sono in possesso delle seguenti certificazioni ambientali:

- possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti "Made Green in Italy" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite al servizio oggetto del presente appalto (punti P);
- certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti (punti 0,40*P);
- certificazione dell'impronta idrica di prodotto conforme alla UNI EN ISO 14046 o equivalenti (punti 0,40*P);
- certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001 (o equivalenti) o certificazione dell'impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN ISO 14064-1 (Punti 0,4* P).

I punteggi per il possesso delle certificazioni sopra richiamate non sono cumulabili, fatti salvi quelli attribuibili per il possesso della certificazione dell'impronta climatica ed idrica di prodotto.
I punteggi sono inoltre assegnati in proporzione alla quota in percentuale di articoli che si intende processare nello stabilimento in possesso di una delle certificazioni sopra richiamate, rispetto al numero di articoli totale.

Verifica: indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. Allegare le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso.

3. *Riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla logistica*

Punti tecnici sono assegnati in modo direttamente proporzionale rispetto alla minore distanza da percorrere nell'esecuzione del servizio per trasportare i prodotti da processare dalla sede di ritiro e consegna e la sede dello o degli stabilimenti di destinazione e laddove i veicoli utilizzati siano "veicoli puliti". In particolare:

- all'offerta che risulta più vantaggiosa per la minor distanza da percorrere tra lo stabilimento o gli stabilimenti e la sede in cui i prodotti devono essere ritirati e consegnati sono assegnati punti X;

- all’offerta che risulta seconda in graduatoria rispetto al minor tragitto da percorrere sono assegnati punti pari a Y<X;
- all’offerta che risulta terza in graduatoria rispetto al minor tragitto da percorrere sono assegnati punti Z<Y.

Non sono attributi punti alle rimanenti offerte.

I “veicoli puliti”, definiti dall’art. 4, comma 4, lett. b) e c) [5] della Direttiva (UE) 2019/1161 sono i veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali, ad esempio: l’elettricità; l’idrogeno; i biocarburanti; i combustibili sintetici e paraffinici; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL)[6].

Verifica: Indicare la o le sedi degli stabilimenti, il percorso e fornire informazioni sui mezzi di trasporto utilizzati. La distanza è calcolata utilizzando il sito **www.distanza.org,** considerando la modalità di trasporto “automobile”. In caso di più stabilimenti e di una o più sedi da servire, sono indicati i singoli percorsi. La distanza è in tal caso stabilita calcolando la somma dei chilometri percorsi. Dichiarare inoltre marca, modello e variante del veicolo o dei veicoli che verranno usati, il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale e, se di proprietà o a noleggio, il numero di immatricolazione.

4. Prodotti tessili noleggiati tramite il servizio

Sub criterio a) Minori impatti ambientali e/o minore contenuto di sostanze pericolose.

Si assegnano punti tecnici all’offerente che si impegna a fornire tutti gli articoli in possesso dell’etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in possesso dell’etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti 0,7*X), oppure almeno il 50% del numero di articoli in possesso dell’etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti (punti 0,5*X);

Si assegnano punti tecnici all’offerente che si impegna a fornire tutti i prodotti in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® (punti Y<X), oppure almeno il 70% del numero di articoli in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti (punti 0,7*Y); oppure almeno il 50% del numero di articoli in possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti (punti 0,5*Y).

I punteggi per il possesso dell’Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 non sono cumulabili con i punteggi attribuibili per il possesso della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti.

---

[5] Veicoli N2 o N3 a “emissioni zero” vale a dire privi di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO_2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione, o che emette meno di 1 g CO_2/km misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di attuazione oppure che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

[6] Sono esclusi, ai sensi dell’art. 4, lett. b) della Direttiva (UE) 2019/1161, i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sub criterio b) Prodotti tessili in fibre naturali: contenuto di fibre biologiche

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti tessili in fibre naturali con contenuto di fibre biologiche (ovvero provenienti da piantagioni coltivate con il metodo biologico, secondo il Regolamento (UE) n. 2018/848), proporzionali al maggior contenuto di fibra naturale biologica.
In particolare:

- se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico è compreso tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre si attribuiscono punti Z;
- se il contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico è compreso tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre e tutta la fornitura di prodotti tessili in fibre naturali ha tali caratteristiche, si attribuiscono punti J<Z.

Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero di articoli in possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero totale di articoli noleggiati ed è cumulabile con quello attribuito in base al sub criterio a).

Sub criterio c) Contenuto di riciclato o di sottoprodotto anche derivante da simbiosi industriale

Si assegnano punti tecnici all'offerta di articoli costituiti con parti di tessuti riciclati, o da tessuti composti da fibre sintetiche o di altre fibre, anche naturali con contenuto di riciclato oppure agli articoli costituiti da fibre con contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale[7].

Il punteggio si ripartisce in proporzione al numero di articoli in possesso dell'una o l'altra caratteristica rispetto al numero totale di articoli noleggiati ed è cumulabile con quello attribuito in base al sub criterio a).

Verifica: In offerta tecnica dovranno essere indicati gli articoli con le caratteristiche oggetto di valutazione tecnica, l'etichetta posseduta, che deve essere conforme alle caratteristiche previste dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016, i riferimenti della licenza d'uso della medesima, tra cui il periodo di validità. Si presumono conformi al primo punto elenco del sub criterio b), i prodotti con l'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS), e, per il successivo punto elenco, i prodotti con l'etichetta "Organic Content Standard (OCS)", a seconda del contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico che ivi riportata. Si presumono conformi al sub criterio b) altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel (UE), nel caso riporti un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi.
Sub criterio c) Nel caso di prodotti costituiti da tessuti con fibre riciclate o con fibre ricavate da sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, o nel caso di prodotti costituiti con parti di tessuti ricavati da prodotti dismessi, devono essere indicare le caratteristiche del prodotto offerto (natura delle fibre, contenuto di riciclato o di sottoprodotto da simbiosi industriale, provenienza del materiale riciclato o del sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, localizzazione degli impianti di fabbricazione ed i mezzi di verifica di conformità posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni[8].

---

[7] Il contenuto di sottoprodotto da considerare è la proporzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, che risponde a parte dei requisiti previsti dall'art. 184 –bis del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare: a) è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto; b) è certo che sarà utilizzato nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte di terzi (altre imprese o altri rami d'azienda) che svolgono un'attività che non è in competizione diretta con l'output del processo da cui ha avuto origine; c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia il materiale soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

[8] Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016.

5. *Adozione di misure per massimizzare il riuso, la preparazione per il riutilizzo ed il riciclo dei tessili, dei materassi e degli altri prodotti tessili*

Si attribuiscono punti tecnici qualora l'offerente dimostri l'attuazione sistematica di misure atte a favorire la massima estensione della vita utile dei prodotti acquisiti e utilizzati nell'ambito dei precedenti contratti di servizio con le seguenti modalità:

- cedendo a titolo gratuito i prodotti ricondizionati che ritiene di non aver più modo di utilizzare nell'ambito di nuovi contratti ad "*enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore"*, così come definiti nel *decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117* o cedendoli ad altre imprese interessate;
- cedendo i prodotti non più ricondizionabili perché troppo usurati ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessili.

Verifica: descrizione delle misure adottate, indicazione dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti mediante l'attuazione di tali misure. In sede di proposta di aggiudicazione, e ove non già allegata in sede di offerta, può essere richiesta ulteriore documentazione probatoria.

6. *Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura*

All'offerente che attua sistematicamente un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* ("dovuta diligenza")[9] lungo la catena di fornitura e che sia in grado di dimostrare che determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice allegata ai CAM per le forniture di prodotti tessili. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato.
Nel caso di noleggio di prodotti tessili, un punteggio premiante pari a X è assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state:

- il confezionamento (taglio, cucitura),
- la tintura, la stampa
- la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio)

laddove non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, indicati nella "Carta Internazionale dei Diritti Umani"[10], né le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ivi inclusa la legislazione nazionale relativa al lavoro, la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro vigenti nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura.

---

[9] Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.
[10] La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" è costituita dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).

Ulteriori punteggi pari a Y sonoassegnati qualora siano state controllateanche le seguenti ulteriori fasi produttive:

- tessitura/lavorazione a maglia;
- filatura

laddove, analogamente, non siano emerse criticità.

Nel caso di noleggio di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, ulteriore punteggio è assegnato se siano stati garantiti i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose anche per la fase di coltivazione/ginnatura.

Nel caso di noleggio di materassi, analogamente, deve essere stato oggetto di controllo la fabbrica in cui è realizzato il materiale di imbottitura e il tessuto di cui è rivestito.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative *multistakeholder* di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino standard analoghi a quelli di cui all’Appendice B e che includano l’effettuazione di *audit* non preannunciati *in situ* e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell’identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformità fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall’offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.
Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all’art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell’etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all’Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l’organismo che definisce i criteri di assegnazione dell’etichetta e rilascia la licenza d’uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l’offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d’uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell’etichetta posseduta, ivi inclusa l’indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all’Appendice B).
I prodotti muniti del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinizione/tintura.
La conformità può essere altresì dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l’indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli *audit* eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la società di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai *curricula* del personale che esegue le verifiche della società stessa, al *curriculum* societario, nonché in base all’organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.

D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI E SISTEMI A PIU' COMPONENTI PER IL LAVAGGIO INDUSTRIALE DEI TESSILI E ASSIMILATI

a) SPECIFICHE TECNICHE

I detergenti devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti e, se non in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali di cui alla UNI EN ISO 14024, devono essere, così come le sostanze chimiche utilizzate nei "sistemi a più componenti", conformi ai Criteri ambientali minimi nel seguito riportati:

1. Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione del 23 giugno 2017[11.]

La parte A dell'elenco DID[12] sopra indicato specifica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).
Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.
I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/200813.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).
Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

- Sostanze specifiche non ammesse

---

[11] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html;
[12] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf
[13] Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008 C.4 Determinazioni della pronta (ready) biodegradabilità.

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
muschi azotati e muschi policiclici
Rodammina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide[14] (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri, o altre particelle polimeriche sintetiche insolubili, anche se biodegradabili.

- Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:
- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come fosfati e fosfonati) ammessa nel prodotto è riportata di seguito: 1,50 g/kg di bucato.

b) Sostanze e miscele pericolose

Prodotto finale: il prodotto non deve essere classificato né etichettato a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzante respiratorio o cutaneo, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco della tabella A, con le seguenti eccezioni:

[14] https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477

I prodotti finali che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Sostanze utilizzate: il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco della tabella A [15].
Se più rigorosi prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art.10 del Regolamento (CE) n.1272/2008.

Tabella A elenco delle indicazioni di pericolo

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione

[15] Se più restrittivi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da quanto previsto alla lettera b)

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi**	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
Subtilisina	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H411 Tossico per gli organismi acquatici con gli effetti di lunga durata
NTA come impurità in MGDA and GLDA***	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ipoclorito di sodio, sulla base di specifica indicazione del Ministero della Salute e/o dell'ISS legata a particolari esigenze epidemiologiche o laddove richiesto nei capitolati d'appalto o dai responsabili dell'igiene nel caso di DPI o DM usati nel settore sanitario	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

*** Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele*
****In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.*

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp[16]).

3. Sostanze biocide nei detergenti: conservanti

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato per via sperimentale, < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4. Fragranze e coloranti

Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi)[17]. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.
Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5. Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

6. Requisiti dell'imballaggio

Il prodotto deve essere erogabile con travaso in serbatoi fissi presso l'impianto di lavanderia, e/o deve avere imballaggi con plastica riciclata almeno al 30%, con vuoto a rendere al produttore del detergente, per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente medesimo.

Il sistema del ritiro dell'imballaggio per il relativo riutilizzo da parte del fabbricante del detergente, deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione del produttore del detergente, resa ai sensi del DPR n.445/2000, in cui sia descritta la logistica, sia indicata la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi e siano allegate idonee immagini fotografiche dello stesso.

Gli imballaggi, se presenti, devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

---

[16] Si considerano le sostanze incluse nella *Candidate list* pubblicata sul sito dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche-ECHA alla data del bando di gara.
[17] Pubblicato sul sito web dell'IFRA: http://ifraorg.org

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	- Etichetta in PS in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità >1g/cm^3 usate con un contenitore in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <1g/cm^3 usate con un contenitore in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	- Chiusura in PS abbinata ad un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con un contenitore in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm3 in combinazione con un contenitore in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dall'imballaggio - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm3 in combinazione con un imballaggio in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm3 in combinazione con un imballaggio in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati all'imballaggio o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metalizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

7. Sistemi di dosaggio automatico

I detergenti ed i sistemi a più componenti devono avere dei sistemi di dosaggio o di diluizione automatici, o comunque tali da evitare che la diluizione o il dosaggio sia condotto in maniera arbitraria dagli utilizzatori.

8. Idoneità all' uso

Il detergente deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore. Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html.

9. Criteri ambientali minimi dei detergenti e dei "sistemi a più componenti": verifiche di conformità

La conformità dei detergenti e delle altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, nel caso siano privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le verifiche sulle caratteristiche ambientali, specifiche verifiche sulla base:

-del controllo documentale effettuato sulle Schede di Sati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulla SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni da acquisire dai produttori;
- delle prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze nei detergenti e nelle eventuali altre miscele acquistate per essere utilizzate nel servizio. Tali sostanze possono essere una o più di quelle specificatamente individuate nell'elenco sub D, lett. a) specifiche tecniche, punto 2 lett. a) (esempio: atranolo, EDTA, sostanze alchilate perfluorate etc.) o delle altre genericamente individuate in base alle indicazioni di pericolo previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate in Tabella A che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti o una o più delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), quali ad esempio: acido borico (CAS:10043-35-3), diisodio tetraborato (CAS:1330-43-4), 1-metil-2-pirrolidone (CAS:872-50-4), 2-metossietanolo (CAS:109-86-4), 2-etossietanolo (CAS:110-80-5), che trovano impiego nei prodotti detergenti e nei "sistemi a più componenti".

In particolare, in riferimento alle SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in Candidate List, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà far prelevare un campione dei detergenti utilizzati e far eseguire le prove analitiche per verificare l'assenza di determinate sostanze, sopra richiamate.

Per i prodotti non erogabili con travaso, deve essere descritto il sistema di restituzione del vuoto al produttore e fornita prova del suo effettivo riutilizzo da parte dello stesso, oppure deve essere indicato il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere almeno pari al 30% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione *ad hoc* quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.

20A07161

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2020.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Verona e della Commissione tributaria regionale per il Veneto - Sezione staccata di Verona, nel periodo dal 16 ottobre all'8 dicembre 2020.

IL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 1086 del 16 ottobre 2020, con la quale la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Verona ha comunicato il mancato funzionamento della medesima commissione e della Sezione staccata di Verona della Commissione tributaria regionale per il Veneto, a partire dalla giornata del 16 ottobre 2020, per indifferibili interventi sull'impianto di riscaldamento, come da prescrizione dell'U.L.S.S. 9 - Scaligera;

Vista la nota n. 1341 del 10 dicembre 2020, con la quale, la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Verona ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività dei suddetti uffici, nella giornata del 9 dicembre 2020;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto - Sezione staccata di Verona e della Commissione tributaria provinciale di Verona, nel periodo dal 16 ottobre 2020 all'8 dicembre 2020, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Veneto, che con le note prot. 1083 e 1084 datate 16 dicembre 2020 ha espresso preso atto dei fatti e non ha espresso parere contrario all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Verona e della Commissione tributaria regionale per il Veneto - Sezione staccata di Verona, nel periodo dal 16 ottobre 2020 all'8 dicembre 2020, compresi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2020

Il direttore: SIRIANNI

20A07194

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00021, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1698/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione

dei programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo *MUR)* sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico Fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo *FOE)* finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo *FFO)*, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR)*, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo SNSI) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016 «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017" integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera *d)* legge n. 190/2014)»;

Viste la delibera n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014-2020» di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015-2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-

luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale Ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European strategy forum for research infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata a settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo *IR)*, tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg. 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg. 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019, n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019, n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020) «Avviso (di seguito, anche solo avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017"»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020, n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata https://sirio-miur.cineca.it, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico-scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del *REPRISE* (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* dei progetti di ricerca di competenza del *MUR)*, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020, prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico-scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico-scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto *ex* art. 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale n. 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020, n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale n. 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «"Ricerca e innovazione 2015-2017"

- Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al *link*: http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsrregistro-decretir-000137026-08-2020.pdf;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al *link*: http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsrregistro-decretir-000155430-09-2020.pdf;

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei Fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «"Ricerca e innovazione 2015-2017" - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro-nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00021 - PACK «Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT - rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata KM3-NET - *Cubic Kilometre Neutrino telescope*, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.166.292,00 di cui euro 1.166.292,00 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 0 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00021 - PACK) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. I CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale sono:

I82F20000330001(Istituto nazionale di fisica nucleare);

B22F20000290005 (Dipartimento di matematica e fisica - Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»).

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dai seguenti soggetti beneficiari:

Istituto nazionale di fisica nucleare - beneficiario proponente;

Dipartimento di matematica e fisica - Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - beneficiario co-proponente.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014-2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente - ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei Fondi FSC.

Roma, 28 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2245

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link*:*

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A07181

DECRETO 28 ottobre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00022, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1699/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MUR) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE), finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo SNSI) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017" integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera *d)*, legge n. 190/2014)»;

Viste le delibere n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014-2020» di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015-2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020), per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European Strategy Forum for Research Infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577, di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg. 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato,

ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg. 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424, recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019 n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019, n. 22612, attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017"»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595, di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020, n. 372, modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata https://sirio-miur.cineca.it, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* dei progetti di ricerca di competenza del MUR), istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del

richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020, prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020, con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558, riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con visto *ex* art. 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, comma 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490, riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020, n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «"Ricerca e innovazione 2015-2017" - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsrregistro-decretir-000137026-08-2020.pdf;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsrregistro-decretir-000155430-09-2020.pdf;

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «"Ricerca e innovazione 2015-2017" - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00022 - DARIAH-IT «*Developing National And Regional Infrastructural Nodes Of Dariah In Italy* - Rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata DARIAH-ERIC - *Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities*, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.986.903,96 di cui euro 1.420.832,96 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 566.071,00 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00022 - DARIAH-IT) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del Progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è: B82F20000800001.

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dal seguente soggetto: Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014–2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei fondi FSC.

Roma, 28 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2195

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A07182

DECRETO 4 novembre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00019, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1756/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MUR) sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo SNSI) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015-2017"» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera *d)* legge n. 190/2014);

Viste le delibere n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014 - 2020» di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015 - 2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 *final* e modificato con decisione C(2018) 598 *final* dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificata con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale Ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European Strategy Forum for Research Infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata a settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019, n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019, n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio "Ricerca e innovazione 2015 - 2017"»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020, n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata https://sirio-miur.cineca.it, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* dei progetti di ricerca di competenza del MUR), istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020, prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto *ex* art. 5, comma 2, al n. 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale n. 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020, n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale n. 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsrregistro-decretir-000137026-08-2020.pdf;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsrregistro-decretir-000155430-09-2020.pdf;

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED «Potenziamento della rete di osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo - Rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata ICOS-ERIC - *Integrated Carbon Observation System*, è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.831.540,55 di cui euro 1.308.583,35 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 522.957,20 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo

le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. I CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale sono:

B58I20000210001 (Consiglio nazionale delle ricerche - CNR);

C82F20000140001 (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA);

I58I20000180001 (Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali - ENEA).

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dai seguenti soggetti beneficiari:

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR - beneficiario proponente;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA - beneficiario co-proponente;

Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali - ENEA - beneficiario coproponente.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014 - 2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it - Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei fondi FSC.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2246

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:
sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A07179

DECRETO 4 novembre 2020.

Concessione del finanziamento al progetto CIR01 00020, a valere sulle risorse del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca». (Decreto n. 1757/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR);

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753: «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale di riorganizzazione degli uffici come previsto dall'allora vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020) - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020) con il quale al Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche solo *MUR)* sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto «decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 6 del 2020), recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo *FOE)* finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il Finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo *FFO)*, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR)*, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione intelligente» (di seguito anche solo SNSI) dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera *d)* legge n. 190/2014)»;

Viste la delibera n. 25 e n. 26, approvate dal CIPE il 10 agosto 2016, che definiscono tra l'altro le regole di funzionamento del «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti «FSC 2014-2020» di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e innovazione» 2015-2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 final e modificato con decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, modificato con decisione della CE C(2020) 1518 del 5 marzo 2020, che adotta il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European strategy forum for research infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo *IR)*, tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle Infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/nord);

Vista la nota 19 dicembre 2019 n. 225630 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale 20 dicembre 2019 n. 22612 attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni e da ultimo modificato e integrato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2020), «Avviso (di seguito, anche solo Avviso) per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017»;

Considerato che l'ambito dell'avviso sopra richiamato è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 e che tutti i progetti presentati in questo ambito risultano tutti finanziati ed in corso di esecuzione;

Visto il decreto direttoriale 24 dicembre 2019, n. 2595 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento;

Visto il decreto direttoriale 16 marzo 2020, n. 372 modificante l'art. 8, comma 1, dell'avviso;

Accertato che in risposta all'Avviso in parola, alla data di scadenza del 20 marzo 2020, sono state presentate, attraverso la piattaforma attivata https://sirio-miur.cineca.it, diciotto proposte;

Visto l'art. 7 del suddetto avviso, che prevede la nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca di un *panel* di esperti tecnico scientifici per la valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2016, n. 380, che disciplina le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti scientifici costituito per le necessità di valutazione *ex-ante*, *in itinere* ed *ex-post* dei progetti di ricerca di competenza del *MUR)*, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che nel succitato elenco ministeriale sono presenti esperti con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca e con un numero congruo di anni di esperienza di valutazione;

Vista la nota prot. MUR 4762 del 27 marzo 2020, con cui il MUR ha richiesto al CNGR di identificare, nelle more della conclusione dell'istruttoria formale-amministrativa relativa alla verifica dei documenti pervenuti a corredo delle proposte progettuali, sei componenti del richiamato *panel*, tenendo presenti le aree scientifiche di ciascuna proposta progettuale e gli ambiti ESFRI coinvolti;

Visto il verbale della riunione del CNGR del 31 marzo 2020 prot. MUR n. 4982 del 1° aprile 2020 con il quale sono stati designati i componenti del *panel* di Esperti tecnico scientifici per la valutazione delle proposte progettuali;

Visto il decreto direttoriale 4 maggio 2020, n. 558 riportante la nomina del *panel* di esperti tecnico scientifici del già citato avviso per la valutazione delle proposte progettuali e che tale provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla normativa vigente ed è stato registrato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 con visto *ex* art. 5, comma 2, al numero 1257, in data 20 maggio 2020;

Visto l'art. 7, comma 1 e 2, (Verifica di ammissibilità, criteri e valutazione delle proposte) del citato avviso decreto direttoriale n. 2595/2019;

Visto il verbale prot. MUR 11 giugno 2020, n. 9490 riportante l'esito positivo delle attività di istruttoria formale-amministrativa delle proposte progettuali del gruppo di lavoro costituito, come da nota 26 marzo 2020 n. 4639;

Tenuto conto che i membri del *panel* di esperti nominati hanno tutti accettato l'incarico;

Preso atto dei lavori del *panel* di esperti che, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la richiesta graduatoria, contenente la valutazione delle proposte progettuali presentate ed i relativi punteggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del disciplinare di attuazione allegato al decreto direttoriale n. 2595/2019, le attività connesse con la realizzazione del Piano operativo (stipula di almeno un contratto) dovranno essere avviate entro e comunque non oltre quattro mesi dalla comunicazione di approvazione del Piano operativo e dopo la registrazione dei relativi decreti di concessione al finanziamento;

Considerato che il MUR ha proceduto alla ricognizione, per i progetti valutati positivamente dagli ETS, dei costi ammissibili e della relativa localizzazione, nel rispetto dei vincoli di allocazione territoriale delle risorse finanziarie

previsti dal regolamento dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «"Ricerca e innovazione 2015-2017" - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» e utilizzerà le fonti finanziarie di cui all'art. 4 dell'avviso, sulla base delle disponibilità di cassa;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370 di approvazione della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395899/aoodpfsrregistro-decretir-000137026-08-2020.pdf;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554 di rettifica parziale della graduatoria, pubblicato sul sito www.miur.gov.it nonché al link http://www.ponricerca.gov.it/media/395902/m_piaoodpfsrregistro-decretir-000155430-09-2020.pdf;

Considerato che i costi, così come approvati dal *panel* di esperti e ricompresi nel citato decreto direttoriale 26 agosto 2020, n. 1370, rettificato parzialmente dal decreto direttoriale 30 settembre 2020, n. 1554, prevedono una dotazione finanziaria complessiva assegnata, nell'ambito dei fondi FSC 2014-2020 - Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) - Linea d'azione: 1. Cofinanziamento infrastrutture di ricerca (IR)» pari ad un importo totale di euro 30.330.363,55, di cui euro 23.152.604,79 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 7.177.758,76 alle regioni centro nord;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di rafforzamento del capitale umano CIR01_00020 - FARO2030 «Potenziamento dell'osservatorio di Eventi rari dei Lngs All'orizzonte 2030 E OLTRE - Rafforzamento del capitale umano» dell'infrastruttura di ricerca denominata LNGS - Laboratori nazionali del Gran Sasso», è ammesso al contributo del 100% della spesa ammissibile relativa ai singoli assegni e borse di ricerca, per un importo totale pari a euro 1.278.028,16 di cui euro 1.278.028,16 imputati alle regioni del Mezzogiorno e euro 0,00 alle regioni centro-nord.

2. Il progetto (CIR01_00020 - FARO2030) di cui al punto precedente dovrà essere condotto, secondo le normative citate nelle premesse, sulla base del «Piano operativo» approvato dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante, tenuto conto del dettaglio del cronoprogramma e dei costi approvati di cui al comma successivo del presente decreto direttoriale.

3. Il dettaglio del cronoprogramma, degli assegni di ricerca, delle borse di ricerca e dei costi approvati dal *panel* di esperti, allegato al presente decreto direttoriale (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante, è elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRI e riporta la specifica dei costi ammessi.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare (Allegato 3) e, con particolare riguardo alle modalità di erogazione e gestione del contributo, in base all'art. 8 del richiamato disciplinare, nella modalità dedotta nell'atto d'obbligo.

5. L'avvio ufficiale del progetto di cui al comma 1 del presente articolo (decorrenza iniziale) coincide con la data di comunicazione del presente decreto direttoriale, dopo la sua registrazione.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale salvo richiesta di proroga, fermo restando che tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

7. Il CUP di afferenza del progetto di cui al presente decreto direttoriale è: I16J20000950001.

8. Il progetto, di cui al presente decreto direttoriale, dovrà essere implementato dal seguente soggetto:

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 2.

Le risorse per l'attuazione del progetto di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto direttoriale sono a valere sulle disponibilità del Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 - FSC 2014 - 2020.

Art. 3.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale e dai suoi allegati, che riportano in dettaglio le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali ed eurounionali citate in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto direttoriale è inviato alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito www.miur.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e sul sito dei fondi FSC.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2196

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A07180

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera *oo)* del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; (…) A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota prot. n. 10104/COV19/CR del 30 dicembre 2020, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in merito alla prevista riapertura degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici agli sciatori amatoriali, ha rappresentato che «allo stato attuale, causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l'assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l'apertura degli impianti il giorno 7 gennaio» e, pertanto, ha chiesto di valutare la possibilità di «ridefinire la data stabilita all'art. 1, comma 10, lettera *oo)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il differimento del termine del 7 gennaio 2021, al fine di garantire la graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle stazioni e comprensori sciistici;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, all'art. 1, comma 10, lettera *oo)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, il termine del 7 gennaio 2021 previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali è differito al 18 gennaio 2021, subor-

dinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, *21*-ter *e 21*-quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

21A00035

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2020.

Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 229 («Misure per incentivare la mobilità sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali; connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare il comma 2-*bis* del citato art. 229, che dispone che «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti «*de minimis*»;

Visto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 229 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell'ambito del titolo «Interventi in materia di autotrasporto» è istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria), sul quale sono iscritti, per l'anno 2020, 20 milioni di euro di competenza e di cassa;

Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso;

Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti;

Considerato che la chiusura e la riapertura delle scuole hanno subìto variazioni tra le diverse regioni o aree del Paese;

Acquisita in data 23 novembre 2020 l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il contributo di cui al presente decreto è destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2.

Criteri e modalità di determinazione del contributo

1. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1 sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ciascun comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all'erogazione del contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o più contratti con esso conclusi.

2. Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo è erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi ammissibili comunicati da tutti i comuni, le risorse trasferite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto, proporzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa.

Art. 3.

Fasi procedimentali

1. Il comune verifica l'entità e l'eventuale esecuzione delle proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di erogazione dei servizi scolastici di trasporto concluso con l'impresa istante e determina la eventuale differenza ai sensi dell'art. 2.

2. L'importo complessivo risultante dalla eventuale vigenza di più contratti costituisce l'ammontare delle risorse di cui ciascun comune provvede a richiedere l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

3. I comuni inviano la richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, utilizzando il modello allegato.

4. Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l'ANCI, sono individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti in base all'applicazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2. Il decreto di cui al presente comma è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Cumulabilità degli aiuti

1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente.

2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, i comuni si avvalgono del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3776

ALLEGATO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità
dg.ts@pec.mit.gov.it

Il sottoscritto ______________________________ , nato a ______________

il__________, in qualità di rappresentante legale (*giusta* delega[1]______________________)

del Comune di ________________________________,

CHIEDE

l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto interministeriale di attuazione.

Il contributo complessivo richiesto è pari a ______________, come dettagliato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente domanda e che è compilata in tutti i suoi campi.

FIRMA DIGITALE

[1] In caso di delega, indicarne gli estremi.

RIEPILOGO CONTRIBUTI AMMISSIBILI - COMUNE DI ________________

DATI DEL COMUNE RICHIEDENTE
COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
CODICE FISCALE DEL COMUNE
TESORERIA DI RIFERIMENTO
N. CONTO DI TESORERIA SU CUI IL MIT TRASFERISCE LE RISORSE RICHIESTE

RIEPILOGO CONTRIBUTI AMMISSIBILI
IMPRESA A - importo del corrispettivo previsto da contratto per l'a.s. 2019/2020
IMPRESA A - importo corrisposto dal Comune a seguito delle minori prestazioni causa COVID - a.s. 2019/2020
IMPRESA A - CONTRIBUTO AMMISSIBILE (=differenza positiva)
IMPRESA B - importo del corrispettivo previsto da contratto per l'a.s. 2019/2020
IMPRESA B - importo corrisposto dal Comune a seguito delle minori prestazioni causa COVID - a.s. 2019/2020
IMPRESA B - CONTRIBUTO AMMISSIBILE (=differenza positiva)
TOTALE CONTRIBUTI AMMISSIBILI

20A07259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 245 della Commissione del 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 39 del 9 febbraio 2002 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale del 29 maggio 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quan-

to il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con note del 22 giugno 2020 e del 20 novembre 2020 e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo CSQA in data 8 maggio 2020 (prot. Mipaaf n. 23324), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», e successive integrazioni e chiarimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la direttiva di III livello di questa Direzione generale n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre 2020 al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott. Oreste Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrata alla Corte dei conti al n. 832 del 10 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Ciliegia di Marostica»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 15 marzo 2011 al Consorzio tutela Ciliegia di Marostica IGP con sede legale in Breganze (VI) - via Castelletto n. 1 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Ciliegia di Marostica».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 marzo 2011 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A07159

DECRETO 18 dicembre 2020.

Variazione della denominazione di due varietà di riso iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie e iscrizione di una varietà foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di rior-

ganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore e che, fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti e le risorse finanziarie ed umane assegnate per la loro realizzazione dal decreto direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, conferma le autorizzazioni e le deleghe previste dall'art. 2 del decreto medesimo;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà di riso denominate «RG101» e «RG203»;

Considerate le motivazioni addotte dal costitutore con le quali chiede la variazione di denominazione delle varietà summenzionate con le nuove di seguito riportate nel presente dispositivo;

Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo e che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Vista inoltre la domanda presentata ai fini della iscrizione della varietà di foraggera «Plinio» appartenente alla specie Trifoglio incarnato;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 30 ottobre 2020 del Gruppo permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le denominazioni delle varietà di riso «RG101» e «RG203», iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie, sono modificate come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
18149	Riso	RG101	Levante
18151	Riso	RG203	Maestrale

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agrarie, la cui descrizione e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
19531	Trifoglio incarnato	Plinio	Società Agr. D'Eugenio Italo e Figli S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2020

Il Capo Dipartimento: BLASI

20A07251

DECRETO 22 dicembre 2020.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità al centro «PromoVert Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi

è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Visto il decreto n. 13446 del 23 aprile 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 138 del 30 maggio 2020, concernente «Proroga del riconoscimento dell'idoneità ai Centri di saggio ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari» fino al 31 dicembre 2020;

Vista l'istanza presentata in data 5 maggio 2020 dal Centro «PromoVert Italia S.r.l.» con sede legale in via Del Lavoro 60 - 40127 Bologna;

Vista la nota n. 9089015 del 3 settembre 2020 con la quale è stato conferito l'incarico agli ispettori per l'esecuzione della verifica ispettiva per accertare la conformità del suddetto Centro ai principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la nota dell'8 ottobre 2020 con la quale il responsabile scientifico del Centro «PromoVert Italia S.r.l.» ha comunicato la propria impossibilità a prendere parte alla visita ispettiva nel periodo concordato con gli ispettori, per cause legate alla pandemia COVID 19 e, contestualmente ha richiesto il rinvio dell'ispezione;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Vista la nota n. 9329233 del 20 novembre 2020 con la quale questo Ministero ha accolto la richiesta di rinvio e contestualmente ha invitato il responsabile scientifico a individuare una nuova data per poter effettuare la visita ispettiva;

Considerate le misure urgenti e restrittive emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il Centro «PromoVert Italia S.r.l.», riconosciuto da questo Ministero per l'esecuzione delle prove di che trattasi, deve comunque garantire ai committenti la propria idoneità;

Ritenuto di dover prorogare l'idoneità del Centro di saggio, in scadenza al 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021 al fine di espletare le previste verifiche ispettive;

Decreta:

Articolo unico

1. L'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo del Centro «PromoVert Italia S.r.l.» è prorogata fino al 30 giugno 2021.

2. La verifica ispettiva, prevista ai sensi del decreto legislativo n. 194/95, finalizzata alla verifica dei requisiti di idoneità, sarà espletata non appena sarà comunicata la disponibilità da parte del Centro di Saggio e le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo Dipartimento: BLASI

20A07258

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Chieti Sette società cooperativa», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento

di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Chieti Sette società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 512.308,00 si riscontra una massa debitoria di euro 561.109,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 48.801,00;

Considerato che in data 25 marzo 2020 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 26 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Chieti Sette società cooperativa», con sede in Chieti (codice fiscale 00303680698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Roma, viale Liegi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07252

DECRETO 11 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.ME.PR. società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «CO.ME.PR. società cooperaiva» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 280.203,00, si riscontra una massa debitoria di euro 802.681,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 737.129,00;

Considerato che in data 17 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 26 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Fulvio Giannone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.ME.PR. società cooperaiva», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 00758400485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fulvio Giannone, (codice fiscale GNNFLV58H04E625D) nato a Livorno il 4 giugno 1958, e domiciliato in Prato, via G. Catani n. 28/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07253

DECRETO 11 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrituscan soc. coop. agricola a r.l. in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Agrituscan soc. coop. agricola a.r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 30 giugno 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 78.152,00 si riscontra una massa debitoria di euro 220.022,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 141.870,00;

Considerato che in data 16 marzo 2020 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 26 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Lorenzo Signorini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrituscan soc. coop. agricola a r.l. in liquidazione», con sede in Siena (codice fiscale 01372140523) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Signorini, (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via San Martino, 77.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07254

DECRETO 11 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Corti di Montepitti società cooperativa», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la AGCI ha chiesto che la società «Le Corti di Montepitti società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2020, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad euro 841.726,34, si riscontrano debiti a breve termine pari ad euro 7.888.116,47 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - 12.646.997,93;

Considerato che in data 16 ottobre 2020 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 26 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giordano Gismondi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Corti di Montepitti società cooperativa», con sede in Follonica (GR), (codice fiscale 01397930494) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giordano Gismondi (codice fiscale GSMGDN74A23H501Y) nato a Roma il 23 gennaio 1974, ivi domiciliato, via del Banco di Santo Spirito n. 42.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07255

DECRETO 11 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alberto Ceccarelli società cooperativa sociale onlus», in Firenzuola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Alberto Ceccarelli società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2019, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 109.020,59 si riscontra una massa debitoria pari ad euro 136.914,37 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -77.022,75;

Considerato che in data 26 marzo 2020 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 26 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Fulvio Giannone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alberto Ceccarelli società cooperativa sociale onlus», con sede in Firenzuola (FI), (codice fiscale 04958970487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fulvio Giannone, (codice fiscale GNNFLV58H04E625D) nato a Livorno il 4 giugno 1958, e domiciliato in Prato, via G. Catani n. 28/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07256

DECRETO 28 dicembre 2020.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2021.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto l'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato art. 303 del codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2019, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0114693/20 del 13 luglio 2020, nel quale, pur registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il *deficit*

patrimoniale, si rappresenta l'opportunità di disporre, per l'anno 2021, l'innalzamento dell'aliquota contributiva in favore del Fondo nella misura massima del 15%, al fine di consentire la ristrutturazione del Fondo, nonché di rimborsare con maggiore celerità i debiti pendenti alle imprese designate;

Ritenuto necessario, alla luce dei risultati di bilancio ed al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota contributiva, confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 104 del 16 dicembre 2020, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi di gradualità e sostenibilità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2021, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2021, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2021 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2021, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07416

DECRETO 28 dicembre 2020.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'anno 2021.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74 e dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

Visto l'art. 285 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2019, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 114701/20 del 13 luglio 2020, nel quale - visto il risultato economico che, seppur ancora negativo, migliora ulteriormente rispetto ai disavanzi registrati negli anni precedenti - si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per il 2020, pari al 2,5%, a fronte degli effetti di efficientamento realizzati a seguito dell'attuazione del piano di interventi operativi avviato da CONSAP;

Ritenuto necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di miglioramento avviati da CONSAP e previsti nel citato Piano degli interventi operativi, bilanciare la prospettata esigenza di riequilibrare l'andamento economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei premi di polizza pagati per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il provvedimento n. 104 del 16 dicembre 2020, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2021, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2021, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2021, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2021 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2021, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07417

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azacitidina Zentiva»

Estratto determina n. 1202/2020 del 24 novembre 2020

Medicinale: AZACITIDINA ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 047497019 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: flaconcino chiuso contenente polvere.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Sospensione ricostituita.

Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione, vedere paragrafo 6.3.

Composizione:

principio attivo: ogni flaconcino contiene 100 mg di azacitidina. Dopo la ricostituzione, ciascun ml di sospensione contiene 25 mg di azacitidina;

eccipienti: mannitolo (E421).

Officine di produzione:

produzione del principio attivo

Shilpa Medicare Limited
Unit-II, Raichur Industrial Growth Centre
Plot no' s 33, 33A, 40-47, Wadloor Road
Chicksugur Village
Raichur
Karnataka
584134 - India

produttore del prodotto finito

Shilpa Medicare Limited
Unit-4, Pharmaceutical Formulations SEZ
Plot No's S-20 to S-26, Pharma SEZ
TSIIC, Green Industrial Park
Polepally (V), Jadcherla (M), Mahabubnagar (Dt)
Telangana
509301 - India

Confezionamento primario

Shilpa Medicare Limited
Unit-4, Pharmaceutical Formulations SEZ
Plot No's S-20 to S-26, Pharma SEZ
TSIIC, Green Industrial Park
Polepally (V), Jadcherla (M), Mahabubnagar (Dt)
Telangana
509301 - India

Confezionamento secondario

Shilpa Medicare Limited
Unit-4, Pharmaceutical Formulations SEZ
Plot No's S-20 to S-26, Pharma SEZ
TSIIC, Green Industrial Park
Polepally (V), Jadcherla (M), Mahabubnagar (Dt)
Telangana
509301 - India;

DHL Supply Chain S.p.a.
viale delle industrie 2
Settala (MI)
20090 - Italia;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH
Lindigstraße 6
Kleinostheim
63801- Germania;

MSK-Pharmalogistic GmbH
Donnersbergstr. 4
Heppenheim
64646 - Germania.

Controllo di qualità

Ace Laboratories Limited

3rd floor, Cavendish House
369 Burnt Oak Broadway, Edgware, HA8 SAW, Regno Unito;
DSG Biotec
Umwelt und Pharma Analytik GmbH
Kirchstraße 10, Aschau, 83229, Germania;
Labor LS SE & comma KG
Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germania;
Pharmavalid Ltd.
Tátra u. 27/b., Budapest, 1136
Ungheria;
Shilpa Medicare Limited
Unit-4, Pharmaceutical Formulations SEZ
Plot No's S-20 to S-26, Pharma SEZ
TSIIC, Green Industrial Park
Polepally (V), Jadcherla (M), Mahabubnagar (Dt)
Telangana
509301 - India.

Rilascio dei lotti
Drehm Pharma GmbH
Hietzinger
Hauptstrasse 37/2
Wien
1130- Austria;
Wave Pharma Limited
4th Floor Cavendish House
369 Burnt Oak, Broadway
Edgware
HA85AW - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: Azacitidina è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'*International Prognostic Scoring System* (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 047497019 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 236,12.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 389,69.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Azacitidina Zentiva» (azacitidina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azacitidina Zentiva» (azacitidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07257

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla delibera n. 56/2020, recante: «Approvazione della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.a. per le attività di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

La delibera CIPE n. 56 del 2020, recante «Approvazione della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.a. prevista dal comma 2 dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del giorno 11 novembre 2020, è stata registrata dalla Corte dei conti, a seguito della intervenuta sottoscrizione della Convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.a., il 18 dicembre 2020, reg. 1., foglio 1591.

20A07381

Comunicato relativo alla delibera n. 60/2020, recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale».

Si segnala che il testo della delibera CIPE in oggetto, n. 60 del 29 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 22 dicembre 2020, a causa di un mero errore di carattere materiale, deve intendersi così modificato:

a) i punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1 Per le finalità indicate in premessa, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si dispone la nuova assegnazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sul Programma operativo regionale FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019.

1.2 In applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, dell'art. 242, commi 2 e 5, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 36,60 milioni di euro.

1.3 Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assegnazione in termini di competenza è a valere sulle attuali disponibilità del FSC 2014-2020 secondo il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
6,95	24,70	4,39	1,00	1,00	0,65	38,69

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC alle Amministrazioni competenti.»;

b) al punto 2.2, la parola «Marche» è sostituita dalle seguenti: «autonoma Friuli-Venezia-Giulia».

20A07382

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Nomina degli organi di amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella».

La COVIP, con delibera del 18 novembre 2020, nell'ambito del procedimento di amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella» (iscritto all'Albo dei fondi pensione n. 1041), ha nominato commissario straordinario il dott. Ermanno Martinetto, e componenti del Comitato di sorveglianza il dott. Piero Lauriola, l'avv. Eugenio Ruggiero e il dott. Claudio Tomassini, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme di cui al titolo IV, capo I, sezione I del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

20A07191

Scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella».

La COVIP, con delibera del 18 novembre 2020, ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella», sottoponendo lo stesso alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali.

20A07192

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2020.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *h)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, e dell'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 2014 - S.O. n. 87), si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2020 è risultato pari a 1,28 %.

20A07341

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Nola.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Nola (NA), nelle persone del dott. Sergio di Martino, della dott.ssa Virginia Falanga e del dott. Pasquale Trocchia.

Il suddetto dott. Pasquale Trocchia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 2020, il dott. Giuseppe Ferrara è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Pasquale Trocchia.

20A07193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Maremma toscana».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 437 del 18 dicembre 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana», avvenuta con il decreto ministeriale 30 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 12 agosto 2020.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 18 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

20A07195

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-002) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00